



# COMUNE DI GRANCONA

PROVINCIA DI VICENZA

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 21/03/2011 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 15/06/2012*

## **INDICE**

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Art. 2 - Istituzione della tariffa

Art. 3 - Servizio di igiene urbana e Gestore del servizio

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

Art. 5 - Esclusioni dalla tariffa

Art. 6 - Commisurazione delle superfici

Art. 7 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 8 - Categorie di utenza ed approvazione delle tariffe

Art. 9 - Procedimento di determinazione delle tariffe

Art. 10 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

Art. 12 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive

Art. 13 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero o rifiuti assimilati smaltiti in proprio, o per interventi comportanti minore produzione di rifiuti

Art. 14 - Cumulo riduzioni

Art.15 - Agevolazioni a carico del Comune a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Art. 16 - Tariffa giornaliera di smaltimento

Art. 17 - Denunce

Art. 18 - Fatturazione, riscossione e rimborsi

Art. 19 - Interessi di mora

Art. 20 - Organizzazione dell'attività di controllo e poteri del Gestore

Art. 21 - Penalità

Art. 22 - Norme transitorie e finali

Allegato A – Categorie

## **Art. 1**

### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed istituisce e regola la Tariffa Integrata Ambientale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **Art. 2**

### **Istituzione della Tariffa**

1. Per il servizio relativo alla raccolta, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati è istituita dal 1° gennaio 2011 apposita tariffa di cui all'art.238 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento ministeriale previsto al comma 6 dell'art 238 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la Tariffa Integrata ambientale viene determinata secondo le disposizioni e i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n.158 (cd "Metodo Normalizzato") e del presente Regolamento.

## **Art. 3**

### **Servizio di Igiene Urbana e Gestore del Servizio**

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio ed è svolto in regime di privata.
2. Il servizio di igiene urbana (smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati), è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
3. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto Ronchi, in virtù della disposizione di cui all'art. 5 comma 2-quater del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, nonché a quanto disposto nel Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di igiene urbana.
4. Il Comune di GRANCONA con delibera di C.C. n. 31 del 27/06/1998 ha previsto l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
5. Gestore del Servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani e provvede alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/99, sulla base del quale sono determinate le misure tariffarie da parte dell'Amministrazione.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ovvero in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

## **Art. 4**

### **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tariffa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tariffa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale, con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.

5. Per gli spazi all'interno di Fiere permanenti o temporanee, le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.
6. Il Gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del Codice civile, ed al soggetto di cui al precedente comma 6 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.
7. Per gli immobili locati in modo saltuario, occasionale o transitorio, immobili parzialmente o totalmente arredati, immobili le cui utenze (Enel, gas, acqua, telefono) risultino anche solo parzialmente intestate all'inquilino, la denuncia ai fini della tariffa ed il relativo pagamento è dovuto dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente; in caso di subaffitto, dal primo affittuario. Ciò indipendentemente da quanto stabilito tra le parti nel contratto di locazione.
8. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento della tariffa è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
9. Agli effetti del presente articolo, si precisa che l'immobile con arredo e/o allacciamenti anche ad uno solo dei pubblici servizi di erogazione (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) si presume comunque utilizzato e quindi soggetto a tariffazione, salvo prova contraria.

## Art. 5

### Esclusioni dalla tariffa

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) le cantine, solai e sottotetti purché non abitabili e comunque che vengano utilizzati quali locali di sgombero;
  - c) le cantine, solai e sottotetti abitabili per il 50% della superficie se l'altezza media è fino a 1,50 metri, mentre restano soggetti totalmente a tariffa quelli di altezza media superiore. L'altezza media è da calcolarsi facendo riferimento al punto più basso ed a quello più alto;
  - d) le scale interne alle unità immobiliari e di collegamento tra unità immobiliari;
  - e) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
  - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
  - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;
  - b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali.
3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La sussistenza dei requisiti può essere verificata dal Gestore del Servizio

mediante apposito sopralluogo o acquisendo informazioni e notizie presso i competenti uffici pubblici (comunali e non).

4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.
5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si precisa che sono considerate escluse dalla tariffa:
  - a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
  - b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
  - c) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, mentre sono in ogni caso esclusi totalmente da tassazione le superfici dei fondi agricoli;
  - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tassa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;
7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere a)-d) del comma precedente, devono presentare al Gestore del Servizio una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale.
8. Nel caso in cui, per le particolari caratteristiche delle superfici utilizzate, delle strutture presenti sulle stesse, ovvero della attività esercitata, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali non assimilati, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per l'attività produttiva, ridotta a titolo di esclusione forfetaria:
  - a) del 30% (resta tassato il 70% della superficie) per le attività industriali e commerciali;
  - b) del 40% (resta tassato il 60% della superficie) per le autocarrozzerie, autofficine ed elettrauto;
  - c) del 15% (resta tassato il 85% della superficie) per le lavanderie a secco;
  - d) del 20% (resta tassato il 80% della superficie) per le tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni;

- e) del 20% (resta tassato il 80% della superficie) per le attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili);
  - f) del 15% (resta tassato l'85% della superficie) per i laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e odontotecnici;
  - g) del 40% (resta tassato l'60% della superficie) per attività di produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi;
9. La riduzione sopraindicata è applicata anche ad altre categorie di attività simili non elencate nella suddetta tabella con riduzione identica all'attività simile.
10. L'esclusione totale o forfetaria di cui ai commi precedenti è verificata tramite apposita istruttoria tecnica da parte del Gestore del Servizio.

## **Art. 6**

### **Commisurazione delle superfici**

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, e locali accessori a questi, si applica la tariffa dell'attività produttiva svolta anche su tutte le altre superfici soggette in base al principio di unicità tariffaria, operando la differenziazione tariffaria in base alle singole destinazioni d'uso solo nel caso in cui i distinti utilizzi siano riferibili anche ad immobili diversi.
4. Negli insediamenti commerciali e nei pubblici esercizi, in cui le superfici siano destinate allo svolgimento di attività assoggettabili a più categorie tra quelle previste nell'allegato A) al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria che corrisponde a quella a più elevata produzione di rifiuti in base al principio di unicità tariffaria, operando la differenziazione tariffaria in base alle singole destinazioni d'uso solo nel caso in cui i distinti utilizzi siano riscontrabili con elementi oggettivi, certi e non suscettibili di alterazioni.

## **Art. 7**

### **Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave e ripetuta violazione delle prescrizioni regolamentari contenute nel relativo regolamento Comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti solidi urbani sulla distanza massima di fissazione dei punti di raccolta e/o collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, la tariffa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa su richiesta documentata del contribuente.
3. Ai fini di cui sopra, sussiste grave e ripetuta violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
4. Non sono previste riduzioni o esoneri dal pagamento della tariffa nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone od all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con

diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile ad un comportamento doloso od estremamente negligente da parte del gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

## **Art. 8**

### **Categorie di utenza ed approvazione delle tariffe**

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Le tariffe vengono deliberate dal competente organo del Comune su proposta del gestore del servizio entro i termini di approvazione del bilancio di previsione a valere per l'anno di riferimento del bilancio stesso.
3. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
4. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.
5. Stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può, per motivi di carattere sociale o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche, ridurre le stesse, sia individualmente, sia per categoria, facendosene carico ed iscrivendo il minor gettito derivante in apposito capitolo del bilancio di previsione, in ogni caso nel rispetto dei limiti minimi di copertura del servizio fissati dalla legge.
6. Per tutte le categorie di utenti nei confronti delle quali risulti possibile individuare l'effettiva incidenza dei costi a loro comunque imputabili, sostenuti dal Gestore per l'effettuazione del servizio, un'apposita modulazione della tariffa determinerà un gettito che consenta la copertura al 100% di tali costi.
7. Le tariffe possono essere modificate da parte della Giunta Comunale anche oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica con il Gestore dell'inesistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possono evitare la modifica tariffaria.
8. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio saranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

## **Art. 9**

### **Procedimento di determinazione delle tariffe**

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:
  - a) copertura totale del costo del servizio o di una percentuale stabilita dall'Amministrazione Comunale;
  - b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art.49, comma 5, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Suppl. Ord. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999) nelle more dell'approvazione del regolamento ministeriale previsto al comma 6 dell'art 238 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
2. Oltre che ai principi sopra riportati le tariffe devono essere determinate in riferimento a quanto indicato all'art.3 del D.P.R.158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi" e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato.
3. L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art.4 del D.P.R.158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.
4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali elaborati anche con l'assistenza del gestore del servizio, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

5. In deroga a quanto previsto nel presente articolo il metodo normalizzato può essere applicato anche in modo parziale, in relazione alla necessità di introdurre tale metodologia in modo graduale. Per il triennio 2011-2013 di prima applicazione, la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante il gettito della tariffa può non essere integrale ed è stabilita nell'atto di approvazione delle tariffe.

### Art. 10

#### Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) utenze domestiche residenti
  - b) utenze domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'Anagrafe Comunale.
3. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.
4. Le variazioni anagrafiche intercorrenti tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno hanno efficacia dalla data in cui sono avvenute e le eventuali incidenze sugli importi verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.
5. Il soggetto gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
  - a) persona collocata in casa di riposo o di cura con degenza stabile o comunque non inferiore a 5 giorni settimanali;
  - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
  - c) persona che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
6. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. In caso di iscrizione anagrafica presentata da soggetti diversi per lo stesso immobile, i quali dichiarino di mantenere stati di famiglia separati, l'iscrizione ai fini della tariffa smaltimento rifiuti viene effettuata in capo al singolo intestatario di scheda anagrafica e con la situazione familiare ad essa collegata.
7. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale oppure all'interno del territorio comunale ma presso una diversa abitazione. Per tali utenze, fatta salva la possibilità di comunicare un numero di occupanti effettivo diverso, si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di GRANCONA.

**Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione**

Superficie abitazione mq	Numero componenti il nucleo familiare
< = 35	1
36 – 50	2
51 – 75	3
76 – 90	4
91 – 115	5
Oltre 115	6

8. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune o

il Soggetto Gestore del Servizio incaricato non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni, tra minimo e massimo, pro capite, in base alle tabelle allegate al DPR 158/99. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

#### **Art. 11**

##### **Criteria per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
2. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune o il Soggetto Gestore del Servizio incaricato non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni, tra minimo e massimo, desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR 158/99 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate dal gestore del servizio.

#### **Art. 12**

##### **Riduzioni per utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
  - a) le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E. del Comune di GRANCONA, che abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione che dovrà contenere anche l'indicazione dell'abitazione di residenza o dell'abitazione principale nonché la dichiarazione del soggetto passivo di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
  - b) i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
2. Per le utenze di cui sopra la parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 30%.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

#### **Art. 13**

##### **Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero o rifiuti assimilati smaltiti in proprio, o per interventi comportanti minore produzione di rifiuti**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati che dimostri, mediante produzione di copia del formulario di identificazione rifiuti del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ovvero di averli smaltiti in proprio, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo per l'anno di riferimento. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
  - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, ovvero, con introduzione della misurazione della produzione, sul totale dei rifiuti prodotti (conferiti al servizio + avviati al recupero);
  - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.
3. Il produttore di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile proporzionale al rapporto tra quantità di rifiuti avviati al recupero e quantità totale di rifiuti attribuita al contribuente applicando i coefficienti di produzione per la categoria domestica adottati.
4. La riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore all' 70% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
5. Alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero per il gestore, il tutto da comprovarsi adeguatamente, può applicarsi una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura massima del 20%.
6. La percentuale di riduzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
7. La riduzione viene erogata mediante compensazione all'atto dei successivi pagamenti dovuti o, in caso di cessazione dell'utenza, mediante rimborso dell'eccedenza pagata.
8. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti urbani o assimilati o allo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Gestore, con le forme previste dal D.P.R.28/12/2000 n.445, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 14**

##### **Cumulo riduzioni**

1. Qualora nell'applicazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento l'utente avesse diritto al riconoscimento di più riduzioni e/o agevolazioni il limite massimo della riduzione della parte variabile della tariffa è stabilito all'80%.

#### **Art. 15**

##### **Agevolazioni a carico del Comune a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.
2. L'accesso alle suddette agevolazioni viene riconosciuto con riferimento alle seguenti condizioni che devono essere possedute dai richiedenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata l'istanza, di cui al comma 4:
  - a) coincidenza tra intestatario delle fatture T.I.A. e richiedente;
  - b) essere proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e di una pertinenza;
  - c) non possedere alcun altro immobile (terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati) su tutto il territorio nazionale. Tale requisito deve essere posseduto anche da tutti gli altri componenti del nucleo familiare;
  - d) il valore catastale, rivalutato del 5%, dell'abitazione principale non deve essere superiore a € 100.000,00;
  - e) avere un ISEE inferiore od uguale a € 9.500,00;

3. L'istanza per ottenere l'agevolazione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Gestore del Servizio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si vuole beneficiare dell'agevolazione con effetto per l'anno in cui la richiesta è presentata e per la tariffa dovuta per lo stesso anno.
4. Le agevolazioni del presente articolo saranno quantificate all'interno dell'atto di determinazione delle tariffe. La somma risultante verrà posta a carico del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

## **Art. 16**

### **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente nel corso dell'anno. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. Le misure tariffarie giornaliere per l'unità di superficie di cui al comma precedente sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 maggiorata dell'importo percentuale del 100%.
5. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani ed assimilati. Per le attività di intrattenimento quali giostre e simili, si fa riferimento alla categoria di tariffazione prevista per discoteche e night club.
6. Limitatamente alle occupazioni temporanee di aree, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ovvero in occasione di eventi sportivi e manifestazioni in genere, la tariffa giornaliera di smaltimento verrà quantificata a consuntivo, in relazione all'effettivo costo del servizio reso, quantificato dal gestore del servizio.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, ovvero su aree ad uso pubblico, il Gestore del servizio può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media, tra le categorie d'uso applicabili alle occupazioni realizzate, da determinare sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
8. Gli importi da versare relativi alla tariffa giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro e gli importi inferiori a 10 Euro non vanno versati.
9. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa da effettuare presso gli uffici comunali all'atto della richiesta di autorizzazione. A tal fine i competenti uffici comunali sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio ogni autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con specificazione del tipo di attività che verrà svolta dall'occupante, della superficie e durata dell'occupazione stessa.
10. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tariffa giornaliera di smaltimento è versata direttamente al personale comunale competente ad autorizzare l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche od a quello del Gestore del Servizio specificatamente incaricato.

## **Art. 17**

### **Denunce**

1. I soggetti destinatari del servizio devono presentare al Gestore del servizio denuncia di occupazione originaria dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Gestore stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

2. Entro lo stesso termine di 30 giorni l'utente è tenuto a denunciare e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia per le utenze domestiche, originaria o di variazione, deve contenere:
  - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
    - Cognome e nome nonché luogo e data di nascita;
    - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
    - Residenza;
    - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
    - Titolo per il quale viene presentata denuncia (occupante residente, non residente, proprietario, rappresentante legale, amministratore ecc.);
  - b) per i locali od area in denuncia:
    - il numero degli occupanti l'alloggio se il dichiarante è residente nell'alloggio e le generalità del capofamiglia risultante all'anagrafe;
    - Cognome e nome, luogo, data di nascita e Codice Fiscale di coloro che occupano tali superfici se non residenti;
    - l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
    - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
    - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, con indicazione delle eventuali superfici destinate ad attività economica e/o professionale e relativo tipo di attività;
    - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
    - la data di presentazione della comunicazione;
    - la sottoscrizione con firma leggibile.
4. La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere:
  - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
    - Cognome e nome nonché luogo e data di nascita;
    - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
    - Residenza;
    - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
    - Titolo per il quale viene presentata denuncia (rappresentante legale, amministratore ecc.);
  - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica:
    - tipo (ente, istituto, associazione, società, ecc.)
    - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
    - codice fiscale/partita IVA;
    - codice ISTAT dell'attività;
    - la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione nel territorio del comune;
    - le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - c) per i locali o area in denuncia:
    - l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
    - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
    - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
    - l'attività effettivamente svolta
    - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
    - la data di inizio occupazione o conduzione;
  - d) la data di presentazione della comunicazione;
  - e) la sottoscrizione con firma leggibile.

5. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, muniti d'apposita delega, devono presentare, altresì, al Gestore del Servizio la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente gestore stesso, entro 30 giorni dal suo verificarsi. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali ad esempio cessazione di servizi in rete, decessi ecc.).
6. La denuncia di cessazione deve contenere:
  - a) le generalità del contribuente;
  - b) per ogni locale o area in denuncia:
    - l'ubicazione e i dati catastali dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
    - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
    - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
    - la data di presentazione della comunicazione;
    - la sottoscrizione con firma leggibile.
7. Le denunce iniziali, di variazione, di cessazione possono essere consegnate direttamente o spedite per posta.
8. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
9. Non sono ritenute valide le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore.
10. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
11. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno stesso del ricevimento della comunicazione.
12. Le comunicazioni con richieste di riduzione della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

## **Art. 18**

### **Fatturazione, riscossione e rimborsi**

1. La tariffa è applicata e riscossa, dal Gestore del servizio, secondo le modalità del presente regolamento.
2. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa con le modalità ritenute più valide e convenienti, consentite dalle norme di legge vigenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno 2 rate. Il soggetto Gestore del servizio potrà richiedere agli utenti nella prima fatturazione una somma pari al 50% dell'importo a titolo di anticipazione.
4. Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso almeno 20 giorni prima della data di scadenza della fattura. Qualora l'utente ne faccia espressa richiesta potrà essergli recapitata la fattura presso l'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'utente stesso. All'utente che si avvarrà della modalità di spedizione della fattura a mezzo posta elettronica non sarà addebitato alcun costo inerente la fatturazione/spedizione.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
7. Il Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge. *A tal fine il Gestore del servizio potrà avvalersi del supporto di altri Soggetti Terzi, scelti dal Gestore, con le modalità previste dalla normativa nazionale in materia.*

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data in cui si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario nel periodo precedente. Qualora nel frattempo la tariffa sia stata applicata ad un subentrante per i medesimi locali o aree, per il rimborso si fa riferimento alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante stesso.

8. Ai fini della prova di cui al comma precedente potrà, in via esemplificativa, essere prodotto uno dei seguenti documenti:
  - disdetta del contratto di locazione;
  - bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
  - provvedimento di esecuzione di sfratto;
  - atto di compravendita o denuncia di cessione di fabbricato
  - dichiarazione di cessazione attività agli uffici fiscali
  - applicazione della tariffa ad un subentrante con titolo idoneo per i medesimi locali od aree;
9. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
10. Nei casi di errore del Gestore del servizio che incide sull'entità della tariffa l'utente ha diritto al rimborso mediante conguaglio compensativo nella prima fatturazione utile, e nel caso in cui il conguaglio non sia possibile, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

### **Art. 19**

#### **Interessi di mora**

1. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto e gli interessi di mora pari al vigente tasso di interesse di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'utente "buon pagatore" il gestore, per i primi 10 giorni di ritardo, applica i soli interessi legali. Si considera "buon pagatore" l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento delle precedenti quattro fatture.
2. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del gestore del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. I costi sostenuti dal Soggetto Gestore nello svolgimento delle attività di accertamento saranno interamente addebitati all'utente accertato qualora, a seguito di regolare accertamento, la situazione risultasse non conforme a quanto prescritto e regolato nel presente regolamento.

### **Art. 20**

#### **Organizzazione dell'attività di controllo e poteri del Gestore**

1. Il Gestore del servizio e gli uffici comunali, per i propri ambiti di competenza, si impegnano a collaborare, adottando tempestivamente tutti i provvedimenti ed assumendo tutti gli adempimenti necessari, al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa ed assicurare un efficace controllo ai fini della lotta all'evasione/elusione, individuando forme di comunicazione dei dati che consentano il minor aggravio di adempimenti a carico dell'utenza.
2. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
3. A tale scopo può richiedere agli utenti tutti i dati, notizie e documenti necessari alla verifica non in proprio possesso, invitare gli utenti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti, richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o detentori ma anche ai proprietari dei locali o aree, accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo

anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione in base ad elementi precisi e concordanti. A tal fine la superficie da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può in nessun caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.

7. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione con raccomandata A.R. agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
8. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Dell'esito, positivo o negativo, viene comunque data informazione con raccomandata A.R.
9. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

## **Art. 21**

### **Penalità**

1. Le violazioni alla presentazione delle denunce previste e regolate dal presente Regolamento, applicate e riscosse dal Soggetto Gestore, sono punite con le seguenti sanzioni:
  - a) per l'omessa presentazione si applica una sanzione pari al 50% dell'ammontare della Tariffa dovuta con un minimo di Euro 25,00, oltre agli interessi moratori, calcolati a decorrere del verificarsi del presupposto della TIA, per ogni giorno dell'evasione accertata, sino al 31 dicembre dell'anno dell'accertamento;
  - b) per l'infedele presentazione si applica una sanzione pari al 30% dell'ammontare della differenza dovuta della tariffa in conseguenza dell'infedeltà con un minimo di Euro 25,00, oltre agli interessi moratori, per ogni giorno dell'infedeltà accertato, sino al 31 dicembre dell'anno dell'accertamento;
  - c) per la tardiva presentazione prima che inizi l'attività di accertamento, si applica una sanzione pari al 10% dell'ammontare della tariffa dovuta con un minimo di Euro 25,00, oltre agli interessi moratori, per ogni giorno di ritardo e sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della tardiva presentazione.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, oltre al suddetto aumento viene applicata la sanzione di Euro 50,00, oltre agli interessi moratori, per ogni anno di omissione o ritardo.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal soggetto gestore. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della TIA il soggetto gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora calcolata secondo le modalità indicate nell'art. 20 del presente regolamento.

## **Art. 22**

### **Norme transitorie e finali**

1. Dal 1 gennaio 2011 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs 507/93 ed è applicata la tariffa disciplinata dal presente regolamento. Tuttavia l'accertamento e la riscossione della TARSU, i cui presupposti si siano verificati entro il 2010, continuano ad essere effettuati anche successivamente dal Comune fino al verificarsi dei termini di decadenza previsti dal predetto decreto.
2. Sono soppresse tutte le norme del precedente Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti.
3. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2011.

## **ALLEGATO A**

### **CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE**

#### **A Utenze domestiche**

- A.1 Utenze domestiche con un componente
- A.2 Utenze domestiche con due componenti
- A.3 Utenze domestiche con tre componenti
- A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti

#### **B Utenze non domestiche**

- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- B.2 Cinematografi e teatri
- B.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- B.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- B.5 Stabilimenti balneari
- B.6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
- B.7 Alberghi con ristorante
- B.8 Alberghi senza ristorante
- B.9 Case di cura e di riposo
- B.10 Ospedali
- B.11 Uffici, agenzie, studi professionali
- B.12 Banche ed istituti di credito
- B.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
- B.14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- B.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- B.16 Banchi di mercato beni durevoli
- B.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- B.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- B.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- B.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- B.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- B.23 Mense, birrerie, amburgherie
- B.24 Bar, caffè, pasticcerie
- B.25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- B.26 Plurilicenze alimentari e miste
- B.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- B.28 Ipermercati di generi misti
- B.29 Banchi di mercato generi alimentari
- B.30 Discoteche, night club